

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV) ED IL COMUNE DI CIMADOLMO  
(TV) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE  
(ART. 23 C.C.N.L. DEL 16.11.2022)**

TRA

**Marcassa Eddo**, nato a Ponte di Piave il 24/09/1961 il quale interviene nel presente atto, non in proprio, bensì in qualità di Responsabile dell'Area 2 Tributi, Risorse Umane, istruzione, servizi socio-culturali, informatica del Comune di Ponte di Piave (TV), (cod. fisc. 80011510262, nominato con Decreto del Sindaco n. 5 del 10/02/2023, domiciliato per la carica in Ponte di Piave presso la sede municipale del Comune stesso, Piazza Garibaldi n.1;

E

**Giovinazzi Carolina** nata a Crotone il 04/09/1982, la quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in qualità di Responsabile delle Risorse Umane del Comune di Cimadolmo (cod. fisc. 80012110260), nominato con Decreto Sindacale n. 16/2022, domiciliata per la carica in Cimadolmo presso la sede municipale del Comune stesso, Via Roma n. 2;

PREMESSO CHE

l'art. 23, comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 16.11.2022 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16.11.2022, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

il Comune di Ponte di Piave, assumerà, con decorrenza 01/12/2023 la Sig.ra Ongaro Agnese – Istruttore Amministrativo contabile - area degli istruttori, mediante trasferimento per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2011, con cessione del contratto dal Comune di Cimadolmo;

che con nostra nota prot. 15467 del 21/11/2023 veniva proposto l'utilizzo congiunto della dipendente per il periodo dal 01/12/2023 al 29/02/2024 mediante l'istituto della convenzione tra Enti ai sensi del sopra citato art. 23 del CCNL 16.11.2022;

con nota n. 8678 del 22/11/2023 il Comune di Cimadolmo confermava l'utilizzo congiunto;

la dipendente interessata ha espresso il consenso all'utilizzo di cui alla presente convenzione;

tutto ciò premesso:

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto dell'intesa**

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022, della dipendente del Comune di Ponte di Piave, Sig.ra ONGARO Agnese, inquadrata nell'area degli Istruttori, da parte del Comune di Cimadolmo (TV).

### **Art. 2 – durata della convenzione, modalità di utilizzo del dipendente**

La convenzione avrà decorrenza dal 01/12/2023 e fino al 29/02/2024.

L'utilizzo della dipendente sarà così ripartito:

30 ore settimanali presso il Comune di Ponte di Piave – ente capofila;

6 ore settimanali presso il Comune di Cimadolmo - ente utilizzatore;

con giorni e orari da concordare fra gli uffici.

La presenza in servizio della lavoratrice sarà accertata dai rispettivi Comuni dove viene eseguita la prestazione lavorativa, con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La dipendente, pertanto, rispetterà complessivamente il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo di 36 ore e richiederà le eventuali autorizzazioni per le assenze al Comune di Ponte di Piave, anche se ricadenti nell'ambito temporale del distacco presso il Comune di Cimadolmo, al quale ne verrà data comunicazione.

Eventuali variazioni della ripartizione indicata potranno essere concordate fra le parti nel rispetto del limite orario complessivo.

Durante il periodo dal 1/12/2023 al 29/02/2024 il Comune di Ponte di Piave, in quanto titolare del rapporto di lavoro con la Sig.ra Ongaro Agnese, provvederà all'erogazione dei compensi per il trattamento economico e garantirà la continuità degli adempimenti fiscali e previdenziali, anche per conto del Comune di Cimadolmo.

### **Art. 3 – Modalità di calcolo e di rimborso degli oneri finanziari**

Il trattamento economico spettante alla dipendente utilizzata congiuntamente dal Comune di Ponte di Piave e dal Comune di Cimadolmo per il periodo di cui all'art. 2 sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della dipendente (come, ad esempio, in caso di ferie) e, così distinti:

- 83,33% con imputazione dei relativi oneri al Comune di Ponte di Piave, ente titolare del rapporto di lavoro

- 16,67% con imputazione dei relativi oneri al Comune di Cimadolmo, ente utilizzatore;

Il Comune di Cimadolmo provvederà al rimborso delle spese dovute, calcolate come sopra, sulla base delle seguenti componenti:

- retribuzione ordinaria, comprensiva di ogni voce fissa prevista contrattualmente;

- relativi oneri riflessi (CPDEL, INADEL, INAIL, IRAP) nelle misure di legge.

Il Comune di Cimadolmo si impegna a rimborsare gli oneri anticipati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso prodotta dal Comune di Ponte di Piave.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Data,

Per il COMUNE DI PONTE DI PIAVE  
Il Responsabile del Servizio

Marcassa Eddo

Per il COMUNE DI CIMADOLMO  
Il Responsabile del Servizio

Giovinazzi Carolina